

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, nata a San Paolo (Brasile) il 16 giugno 1965, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «biologo»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado em Ciências» conseguito presso l'«Universidade Mackenzie» in data 11 aprile 1996;

Preso atto che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Biologia» dall'11 agosto 1996;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e 14 e 39 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento rinnovato in data 28 novembre 2005, con scadenza il 10 ottobre 2010 per lavoro subordinato;

Visto l'art 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Risaffi Da Silveira Vivian, nata a San Paolo (Brasile) il 16 giugno 1965, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» sezione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08705

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2007.

Approvazione del distintivo per il Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco ed, in particolare, l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ed in particolare l'art. 2 che prevede che il personale che espleta funzioni tecnico-operative svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2004, con il quale è stato istituito il Nucleo investigativo antincendio, presso la Direzione centrale per la

prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Ritenuto opportuno contraddistinguere il personale appartenente al Nucleo investigativo antincendio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il personale appartenente al Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attività di servizio istituzionale, adotta il distintivo indicato nell'allegato *A* al presente decreto e di seguito descritto: disco tondo con settore circolare di fondo giallo oro e scritte di colore rosso magenta «CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO», posta nella parte alta, e di colore nero «MELIOR DE CINERE SURGO», posta nella parte bassa; cerchio con fondo rosso magenta posto all'interno del settore circolare sopra menzionato e scritte di colore bianco «NIA», posta nella parte superiore, e «NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI», posta nella parte inferiore; una figura stilizzata di un'araba fenice di colore giallo oro posta sopra alla scritta «NIA» ed alla base della lettera «N».

2. Il distintivo viene portato sull'uniforme da intervento in posizione pettorale destra.

3. Il Nucleo investigativo antincendi adotta il seguente motto in forma letterale latina: «MELIOR DE CINERE SURGO»

Roma, 19 settembre 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO *A*



07A08787

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007.

Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanità privata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*quiquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto a favore degli enti non commerciali, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania, interessati dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2002, la sospensione dei termini tributari e contributivi;

Visto l'art. 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale è stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il termine di scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 6, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze può essere prevista, tra l'altro, a favore dei predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale l'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 6, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge n. 300 del 2006, è stata integrata di ulteriori 700 mila euro per l'anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, con i quali è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;